



PUDM **COMUNE DI PETROSINO**

TAV.

Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime

PUDM.NTA

Norme tecniche di attuazione



Sindaco
Gaspare Giacalone
Assessore all'Urbanistica
Ing. Rocco Ingianni
Segretario Generale
Dott. Andrea Giacalone

RUP

Responsabile del V° Settore Urbanistica, SUE, Abusivismo e Condono edilizio

Arch. Vito Laudicina

GRUPPO LAVORO UFFICIO URBANISTICA

Geom. Gaspare Giacalone

Leonarda Zerilli

Girolamo Lombardo

GRUPPO LAVORO ATI

MATE sc

Urb. Raffaele Gerometta - Direttore tecnico

Arch. Carlo Santacroce - Coordinatore gruppo di lavoro

Urb. Daniele Rallo

Arch. Rudi Fallaci

Dott. Paolo Trevisani

Ing. Elettra Lowenthal

Ing. Franco Di Biase

Dott.ssa Lucia Foltran

Arch. Chiara Biagi

Andrea Franceschini - cartografia

D.R.E.Am ITALIA sc

Dott. Geol. Leonardo Moretti

Dott. Ing. Simone Galardini

(Studi geologici, idraulici e sismici)

Dott. For. Lorenzo Mini

(Studi agronomici e forestali e Studio di incidenza)

ITINERA LAB S.R.L.

Arch. Giovanni Nuzzo

Arch. Domenico Massimo Nuzzo

Arch. Luisa Nuzzo

Arch. Francesco Amodeo

Arch. Biancarosa D'Amico

SOMMARIO

CAPO I – Piano utilizzo delle aree demaniali marittime.....	5
Art. 1.1 Natura giuridica e oggetto del Piano.....	5
Art. 1.2 – Elaborati del Piano	5
Art. 1.4 – Approvazione e validità del P.U.D.M.....	5
CAPO II – Concessioni e autorizzazioni sul Demanio Marittimo regionale.....	6
Art. 2.1- Atti e funzioni amministrative	6
Art. 2.2 Concessioni demaniali marittime.....	6
Art. 2.3- Autorizzazioni.....	7
Art. 2.4- Documentazione e modalità di redazione dei progetti	7
Art. 2.5- Obblighi del concessionario	8
Art. 2.6- Rimozione opere e messa in pristino.....	8
Art. 2.7- Vigilanza e sanzioni	9
CAPO III – Disciplina degli interventi.....	10
Art. 3.1 – Regole generali.....	10
Art. 3.2 – Caratteristiche dei manufatti	10
Art. 3.3 – Recinzioni	11
Art. 3.4 – Gestione eco compatibile delle attività e delle strutture	11
CAPO IV – Destinazioni d’uso ammissibili.....	12
Art. 4.1 – Spiaggia a libera fruizione	12
Art. 4.2 – Specchi d’acqua e imbarcazioni	12
Art. 4.3 – Stabilimenti balneari (SB).....	12
Art. 4.4 – Aree attrezzate per la balneazione (AAB)	13
Art. 4.5 – Aree attrezzate per le pratiche sportive (AAS).....	13
Art. 4.6 – Aree attrezzate per l’accesso degli animali di affezione (AAA).....	13
Art. 4.7 – Punti di ristoro (PR)	14
Art. 4.8 – Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti (NAT)	14
Art. 4.9 – Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi precotti (RIS).....	15
Art. 4.10 – Piattaforme galleggianti per la fruizione della balneazione (GAL).....	15
CAPO V– Ricognizione della fascia costiera e proposta revisione dividente demaniale	17
Art. 5.1 – Ricognizione fascia costiera	17
Art. 5.2 – Proposta revisione dividente demaniale.....	17
CAPO VI– Zonizzazione del P.U.D.M. del Comune di Petrosino.....	18
Art. 6.1 – Aree e zone del Demanio Marittimo.....	18
Art. 6.2 – Identificazione dei Lotti.....	19
CAPO VII – Gestione della Posidonia spiaggiata	26
Art. 7.1 – Caratteristiche	26

Art. 7.2 – Modalità di gestione.....	26
Art. 7.3 – Prescrizioni specifiche	27
ALLEGATO – Elenco concessioni demaniali rilasciate in corso di validità	29

CAPO I – Piano utilizzo delle aree demaniali marittime

Art. 1.1 Natura giuridica e oggetto del Piano

1. **Riferimenti normativi.** Il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (d'ora in poi PUDM) è elaborato ai sensi del combinato disposto dell'art.4 della Legge Regionale del 29 novembre 2005, n.15 (così come modificata dalla Legge regionale del 9 maggio 2012, n.26) e della Legge Regionale del 17 marzo 2016, n.3 (art.39, 40 e 42). La documentazione del PUDM è stata redatta in conformità alle Linee guida emanate dalla Regione Sicilia con Decreto Assessoriale n. 319/GAB in data 5 agosto 2016, che definisce il PUDM il *documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per le finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi dell'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale del settore.*
2. Il Piano riguarda le aree la cui gestione delle arre demaniali la cui gestione è affidata ai comuni costieri dell'isola ai sensi dell'art.40 della Legge Regionale del 17 marzo 2016, n.3. Restano pertanto escluse:
 - Le aree che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali;
 - le aree del Demanio marittimo di competenza statale.

Non sono oggetto del PUDM, in quanto di esclusiva competenza della Regione siciliana – Assessorato Regionale del Turismo e dell'Ambiente (ARTA):

- le aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta dalla Regione ai comuni;
 - i beni immobili e relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
 - le aree portuali di competenza regionale;
 - le aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette;
 - le aree del demanio marittimo regionale consegnate temporaneamente in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o ad Enti pubblici (fino ad avvenuta restituzione).
3. Per quanto non previsto nelle vigenti norme, valgono le disposizioni normative vigenti, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

Art. 1.2 – Elaborati del Piano

1. Il P.U.D.M. è costituito dai seguenti elaborati
 - Tavola PUDM 1a – Stato di fatto: taglio unico, scala 1:10.000
 - Tavola PUDM 1b – Stato di fatto: n.8 tagli, scala 1:1.000
 - Tavola PUDM 2a – Previsioni di Piano: taglio unico, scala 1:10.000
 - Tavola PUDM 2b – Previsioni di Piano: n.8 tagli, scala 1:1.000
 - Tavola PUDM 3 – Tavola di coordinamento tra le previsioni del PUDM e quelle derivanti dal PRG: n.2 tagli, scala 1:5.000
 - Tavola PUDM 4 – Tavola dei vincoli: taglio unico, scala 1:10.000
 - Tavola PUDM 5 – Tavola dell'analisi fotografica dello Stato di fatto: n.2 tagli, scala 1:5.000
 - Tavola PUDM 6 – Tavola di dettaglio delle strutture previste (scala 1:200)
 - PUDM REL: Relazione tecnica
 - PUDM NTA: Norme tecniche di attuazione
 - PUDM VINCA: Relazione della Valutazione di incidenza

Art. 1.4 – Approvazione e validità del P.U.D.M

1. Le procedure per l'approvazione del PUDM sono riportate nella Circolare emanata dalla Regione Sicilia n.47168 del 27 giugno 2017, coordinato con la Circolare n.14758 del 08 marzo 2018.
2. Dopo l'approvazione regionale, il PUDM resta vigente sino all'approvazione di un nuovo Piano.

CAPO II – Concessioni e autorizzazioni sul Demanio Marittimo regionale

Art. 2.1- Atti e funzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.R. 3/2016, dopo l'approvazione dei PUDM, la gestione amministrativa del Demanio Marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai Comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'art. 39, ai Comuni, i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime.
2. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune provvede tra l'altro:
 - a) al rilascio, ed eventualmente alla revoca dell'attività e la realizzazione delle opere. Ai sensi art. 39 comma 1 della L.R. 3/2016 i provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'art.1 comma 4 della L.R. 29 novembre 2005 n. 15, sono sostituiti da nulla osta, valido per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali;
 - b) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori per le opere non autorizzate o in difformità rispetto ai titoli acquisiti;
 - c) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa;
 - d) alla pulizia delle spiagge libere, alla dotazione di servizi igienici, di docce, alla sistemazione degli accessi pubblici;
 - e) al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere ai sensi della l.r. 17/1998.
3. I concessionari dovranno esplicitamente tenere indenne le pubbliche amministrazioni da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa arrivare da parte di chiunque, nonchè di rinunciare a qualsiasi indennizzo di qualunque natura e genere anche per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, anche di eccezionale violenza, e qualunque altra causa, tranne nel caso in cui venga dichiarato lo "stato di calamità".

Art. 2.2 Concessioni demaniali marittime

1. L'Amministrazione può rilasciare concessioni demaniali, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
 - gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
 - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
 - esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
 - porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 39 della Legge 17 marzo 2016, n.3, le nuove concessioni demaniali marittime, relative ad aree o a specchi d'acqua, dovranno risultare coerenti con le disposizioni del presente Piano. Le concessioni già rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020. Le concessioni non adeguabili non potranno essere rinnovate.
3. Le disposizioni contenute nel presente Piano sono altresì cogente per il rilascio di eventuali ampliamenti alle concessioni in essere.

Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM)

4. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art.4 della Legge regionale 29 novembre 2005, n.15 (così come modificata dalla Legge regionale 9 maggio 2012, n.26), le disposizioni del PUDM non riguardano le concessioni già detenute al momento di entrata in vigore del Piano, che restano in essere fino alla loro naturale scadenza.
5. Le nuove concessioni avranno una durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.
6. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge, che potranno essere inserite come variante al presente Piano.
7. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate.
8. Per quanto non disciplinato dal presente PUDM, vigono le prescrizioni derivanti dalla normativa regionale, nonché dal D.A. 319/GAB del 05/08/2016, Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.
9. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione e alla navigazione, si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

Art. 2.3- Autorizzazioni

1. L'installazione delle strutture per la conduzione delle attività sul demanio marittimo è soggetta al rilascio di autorizzazione dal parte del Comune di Petrosino, tramite presentazione di domanda indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del provvedimento Unico.
2. I progetti devono essere preventivamente sottoposti al nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA ed al parere favorevole del Dirigente del servizio di igiene pubblica, non di ogni altro Ente competente;
3. Le autorizzazioni non potranno essere rilasciate prima che venga formalizzata la Concessione demaniale marittima dell'area interessata e vengano resi tutti i pareri degli Enti preposti.

Art. 2.4- Documentazione e modalità di redazione dei progetti

1. I progetti presentati per il rilascio del provvedimento di cui all'art.4, comma 1, lett.a) L.R.15/05 s.mi.i, o per il rinnovo dei titoli già rilasciati, devono contenere tutti gli elaborati necessari ad individuare le opere in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati su supporto magnetico, in formato DWF e PDF per le tavole grafiche, PDF per gli altri elaborati:
 - a) relazione tecnico- illustrativa contenente lo scopo e la durata della concessione demaniale, l'ubicazione, l'estensione, i confini delle aree, riferimenti catastali, descrizione delle strutture oggetto della concessione distinguendo, ove previste, le diverse destinazione ed utilizzazioni del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...); la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta del manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali ed i colori da usare, l'allaccio alle reti idriche e fognarie, le finalità per cui si intende realizzare la struttura in progetto, in modo da dare la esatta connotazione dell'insediamento progettato; le modalità di realizzazione;
 - b) stralcio planimetrico del PUDM in scala 1:1.000 riportante la esatta ubicazione del manufatto progettato;
 - c) planimetria generale in scala 1:500 riportante i confini dell'area in concessione, l'ubicazione del manufatto entro tale area nonché la distanza dalla battigia del mare e dalla viabilità di servizio;
 - d) pianta delle fondazioni in scala 1:100 o 1:50;
 - e) pianta della copertura in scala 1:100 o 1:50;

- f) pianta alle diverse quote in scala 1:100 o 1:50 con la indicazione della struttura;
- g) prospetto dei 4 lati con la chiara indicazione, negli elaborati, dei materiali da usare e dei colori da utilizzare in scala 1:100 o 1:50;
- h) sezioni su due direzioni ortogonali in scala 1:100 o 1:50;
- i) particolari costruttivi in scala opportuna;
- j) immagine foto realistica con la simulazione degli interventi nel contesto;
- k) copia della concessione demaniale marittima.

Art. 2.5- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni devono essere rilasciate con obbligo di osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi, in particolare, a: igiene, sicurezza, protezione civile, ecc.
2. Al concessionario è fatto nello specifico obbligo di:
 - attenersi ad ogni disposizione contenuta nel presente Piano, nella concessione, nelle ordinanze sindacali e nelle ordinanza della Capitaneria di Porto competente;
 - non cedere ad altri, neanche parzialmente, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione se non nei modi previsti dalla legge;
 - non indurre alcuna servitù nelle aree attigue al concessione.
3. I concessionari delle strutture balneari hanno l'obbligo di consentire sempre il libero e gratuito transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione;
4. Gli stabilimenti dovranno prevedere, ove le condizioni orografiche lo permettano, uno spazio idoneo per essere utilizzato dalle persone diversamente abili.
5. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.
6. Durante il periodo di utilizzo andrà altresì garantito il servizio di raccolta differenziata, con appositi cestini portarifiuti, nonché contenitori per i mozziconi di sigarette.
7. Il concessionario dovrà tutelare tutte le emergenze naturalistiche presenti nell'area di concessione e nelle aree limitrofe: tutte le operazioni gestionali dovranno essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali.
8. Il concessionario dovrà prevenire, mediante apposita vigilanza o accorgimenti tecnici, ogni forma di inquinamento e sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;
9. Ai sensi della L.R.17/98, gli esercenti di attività connesse alla balneazione devono garantire la presenza del personale in possesso del brevetto di salvamento.
10. Il concessionario è tenuto a smontare le strutture a fine stagione balneare.
11. Ai sensi dell'art. 42 LR.3/16 co.4 e seg., ai concessionari è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione. I concessionari sono tenuti, in tal caso a presentare comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché della richiesta di rideterminazione del canone. Il mancato smontaggio a fine stagione delle porzioni non autorizzate al mantenimento comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art.47 C.N.

Art. 2.6- Rimozione opere e messa in pristino

Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM)

1. Alla scadenza della concessione e/o del titolo edilizio e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza degli stessi, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta dell'Amministrazione comunale che sarà notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci nell'albo Pretorio del Comune.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1), e nel caso di manufatti effettuati in assenza od in difformità di concessione demaniale o di provvedimento del comune, tali opere sono considerate abusive. Le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite alla Regione, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere danneggiati gli habitat naturali. I lavori dovranno avvenire in presenza di un funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto delle disposizioni e la corretta esecuzione.

Art. 2.7- Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli.
2. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni di piano, il Comune ne invia comunicazione all'Amministrazione Regionale ed alla ditta concessionaria o a chi ne detiene l'uso, che dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, l'Amministrazione provvederà nei termini di legge, anche con la revoca o sospensione della concessione demaniale, ovvero il diniego di rinnovo della stessa.
3. In merito alle disposizioni sulle modalità di fruizione delle spiagge libere, Il Comune provvederà altresì con specifiche ordinanze sindacali, in cui verrà stabilito anche il regime sanzionatorio nei termini previsti dalla legge.

CAPO III – Disciplina degli interventi

Art. 3.1 – Regole generali

1. Le nuove concessioni marittime devono rispettare e osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, barriere architettoniche, ecc. nonché attenersi alle seguenti prescrizioni.
2. E' ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature ludico/sportive.
3. Sono ammessi nei soli lotti individuati specificamente al seguente art.6.2 spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similare. Tali spazi devono avere carattere stagionale.
4. Solo nei lotti individuati specificamente al seguente art. 6.2 è ammesso destinare una parte dell'area in concessione ad area di sosta, mantenendola ad uso pubblico, al fine di migliorare la sicurezza stradale e di l'accessibilità alla spiaggia e ai servizi. La sistemazione dell'area di sosta non dovrà prevedere alcuna opera infrastrutturale se non la segnaletica. Le aree di sosta non potranno comportare trasformazione dei suoli esistenti, se non limitatamente alla sistemazione dell'area e alla sua dotazione minima per tale finalità. Non è consentita la pavimentazione con asfalti e/o cementi o altri materiali impermeabilizzanti.
5. Ai fini del libero transito, sull'arenile o sulle scogliere basse, dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
6. Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.
7. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.
8. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.
9. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00.
10. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 3.2 – Caratteristiche dei manufatti

1. L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.
2. L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.
3. In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.
4. Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.
5. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili.

8. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
9. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori.

Art. 3.3 – Recinzioni

1. le eventuali recinzioni nelle aree in concessione destinate alla balneazione devono essere realizzate con corda sostenuta da pali di legno infissi nel terreno, per un'altezza massima di 1,50 m a semplice disegno, tale da non limitare la visibilità.
2. Negli altri siti, previa autorizzazione, si possono utilizzare recinzioni molto leggere in legno o in materiali bio-compatibili, di altezza non superiore a m.2,20 a condizione che non pregiudichino la visibilità.
3. Sono vietate recinzioni plastiche e metalliche di filo spinato.

Art. 3.4 – Gestione eco compatibile delle attività e delle strutture

1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo e di preservare l'ambiente costiero complessivo, gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - favorire il risparmio idrico: attraverso interventi sull'impiantistica idraulica che minimizzino i consumi (frangi getto e riduttori di flusso, rubinetti a basso consumo, ecc.), nonché, ove possibile, interventi di utilizzo dell'acqua piovana e di riuso delle acque reflue delle docce;
 - favorire il risparmio energetico: utilizzando lampadine a basso consumo energetico e apparecchiature elettriche ed elettroniche a basso consumo, nonché, ove possibile installando pannelli fotovoltaici ;
 - minimizzare il consumo di suolo, riducendo al minimo indispensabile le superfici impermeabili e favorendo l'utilizzo di pavimentazioni drenanti;
 - realizzare sistemazioni a verde scarsamente idro-esigenti, favorendo l'utilizzo di specie autoctone tipiche delle aree costiere locali.

CAPO IV – Destinazioni d'uso ammissibili

Art. 4.1 – Spiaggia a libera fruizione

1. Viene definita Spiaggia a libera fruizione ogni area demaniale non data in concessione, disponibile liberamente e gratuitamente per l'uso pubblico e per la balneazione.
2. Nelle aree individuate come Spiaggia a libera fruizione deve essere garantito il pieno godimento della costa nei suoi usi legati unicamente alla fruizione della spiaggia e del mare.
3. In tali ambiti:
 - è vietato alare e varare natanti, se non in corrispondenza dei previsti corridoi di lancio. Fanno eccezione i mezzi nautici di soccorso;
 - è vietato lasciare natanti sull'arenile, ad eccezione di quelle destinate alle attività di assistenza e salvataggio;
 - è vietato lasciare incustodito, per lungo tempo e nelle ore notturne, qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie, tende...);
 - è vietato noleggiare qualsiasi tipo di attrezzature, lettini, sdraio, sedie, ombrelloni, natanti da spiaggia.
4. Lo svolgimento delle attività di balneazione resta subordinato alle ordinanze delle autorità competenti.

Art. 4.2 – Specchi d'acqua e imbarcazioni

1. Ad eccezione di quelle destinate al salvataggio, la sosta delle imbarcazioni deve avvenire nelle sole aree destinate specificamente a tale destinazione fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.
2. La partenze e l'atterraggio dei natanti fino raggiungere tale distanza deve avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni individuati nelle Tavole PUDM 2 secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.

Art. 4.3 – Stabilimenti balneari (SB)

1. Concessioni relative alla gestione di stabilimenti balneari possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per diversamente abili;
 - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni), di cui almeno 1 attrezzata per i diversamente abili;
 - docce al coperto, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per i diversamente abili;
 - docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. All'interno dell'area deve essere posta una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.
4. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).
5. La superficie coperta non può eccedere il 10% della superficie assentita in concessione.

6. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.
7. E' ammessa attività di noleggio pedalò, canoe, pattini e similari. L'area occupata da tale attività deve essere ben delimitata e non può superare il 5% dell'intera superficie della concessione e deve essere prevista, esattamente individuata, nell'atto concessorio.

Art. 4.4 – Aree attrezzate per la balneazione (AAB)

1. Concessioni relative alla gestione di aree attrezzate per la balneazione possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità di cui almeno il 1 attrezzata per i diversamente abili;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - docce all'aperto, almeno 1 attrezzata per i diversamente abili. Le docce devono prevedere la interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. All'interno dell'area deve essere posta una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.
4. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
5. La superficie coperta non può eccedere il 5% della superficie assentita in concessione.
6. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.
7. E' ammessa attività di noleggio pedalò, canoe, pattini e similari. L'area occupata da tale attività deve essere ben delimitata e non può superare il 5% dell'intera superficie della concessione e deve essere prevista, esattamente individuata, nell'atto concessorio.

Art. 4.5 – Aree attrezzate per le pratiche sportive (AAS)

1. Concessioni relative alla gestione di aree attrezzate per le pratiche sportive possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. All'interno delle aree attrezzate per pratiche sportive è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari.
3. Le aree attrezzate per le pratiche sportive devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
 - rimessa o magazzino;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
4. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.
5. Per i servizi sopra elencati la superficie coperta non può superare complessivamente 100 m²

Art. 4.6 – Aree attrezzate per l'accesso degli animali di affezione (AAA)

1. Concessioni relative alla gestione di aree attrezzate per l'accesso degli animali di affezione possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. Il concessionario dovrà adottare un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).
2. Le aree attrezzate per l'accesso degli animali di affezione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
5. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.

Art. 4.7 – Punti di ristoro (PR)

1. Concessioni relative alla gestione di punti di ristoro, aventi tipologia di chiosco, o, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati, possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 m² al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.
3. L'altezza totale dei chioschi non deve superare i m. 4,50, gli spazi interni del chiosco devono avere altezza interna minima pari a metri 2,70 mentre quelli di servizio e deposito possono avere altezza minima pari a 2,40.
6. Tutti i chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e amovibili. La struttura portante del chiosco, gli infissi, le chiusure esterne e gli elementi di tamponatura devono essere, preferibilmente, realizzati negli stessi materiali ed avere il medesimo colore.
7. Il chiosco deve essere realizzato con semplicità di linee e forme geometriche e le superfici devono essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
8. E' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.), purché di dimensioni ridotte e non aggettanti.
9. I chioschi devono essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico, ad uso del personale addetto, con accesso dall'esterno, distinto dal vano dove viene effettuata la manipolazione dei prodotti alimentari e i cui scarichi devono ottemperare alle prescrizioni specifiche.
10. I soggetti gestori delle concessioni sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia dei manufatti, quali dehors e chioschi e di tutti gli eventuali annessi quali pedane, piattaforme etc.
11. I concessionari devono assicurare i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti, mediante appositi raccoglitori che saranno svuotati, puliti e tenuti in maniera decorosa a carico del concessionario.

Art. 4.8 – Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti (NAT)

1. Concessioni relative alla gestione di aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti, possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. All'interno di tali lotti potrà essere prevista la installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini e previa acquisizione del parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.
2. Le aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 m²

3. Sono inoltre ammessi i seguenti servizi:
 - cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
 - bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro.

In caso di attuazione di tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 m²

4. Per le aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti vengono identificati nelle Tavole PUDM 2 i relativi corridoi di lancio indicativi. La esatta definizione degli stessi dovrà avvenire, in fase di progettazione ed in accordo con la competente Capitaneria di Porto, a seguito di apposito studio batimetrico.

Art. 4.9 – Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi precotti (RIS)

1. Concessioni relative alla gestione di Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi precotti, possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. La superficie coperta non può superare il 50% di quella assentita in concessione.
3. Le strutture per la ristorazione devono essere realizzate con tecnologie tali da consentire l'agevole smontaggio e la rapida rimozione del manufatto, anche nel caso in cui venga consentita la destagionalizzazione.
4. All'interno della stessa concessione possono essere previsti spazi – dehors – appositamente delimitati, da adibire all'accoglienza dei clienti, attrezzati con strutture facilmente rimovibili con copertura in materiale leggero (telo, canniccio, rami ecc.).
5. I soggetti gestori delle concessioni sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia dei manufatti e di tutti gli eventuali annessi quali pedane, piattaforme etc. e devono assicurare i servizi per la raccolta dei rifiuti.
6. Le concessioni possono prevedere il mantenimento e l'utilizzo dei manufatti, purché in stato di decoro, per tutto l'anno.

Art. 4.10 – Piattaforme galleggianti per la fruizione della balneazione (GAL)

1. Concessioni relative alla gestione di piattaforme galleggianti per la fruizione del mare, possono essere rilasciate, nei lotti ove previsto, nel rispetto delle superfici massime e dei limiti indicati al seguente Capo VI.
2. L'intervento dovrà avvenire previa acquisizione del parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

3. Le aree di servizio a terra, connesse a tali strutture devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
5. La superficie coperta non può eccedere il 5% della superficie assentita in concessione.
6. Al fine di non costituire barriere visive le strutture a terra devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio a terra.

CAPO V– Ricognizione della fascia costiera e proposta revisione dividente demaniale

Art. 5.1 – Ricognizione fascia costiera

1. Ai sensi dell'art.8 co.1 DA 319/GAB è stata effettuata la ricognizione della fascia demaniale di competenza elaborando la conseguente proposta di revisione delle aree del demanio marittimo che ricadono nel territorio del Comune di Petrosino.
2. La linea di costa basata su cartografia S.I.D.E.R.S.I. rilasciata dal Sistema Informativo del Demanio della Regione siciliana è stata pertanto aggiornata sulla più recente cartografia aerea disponibile (fonte Google Earth, data presunta 16-06-2017). Il raffronto tra le due linee di costa è evidenziato nelle Tavole PUDM 1 (Stato di fatto).

Art. 5.2 – Proposta revisione dividente demaniale

1. Il limite del demanio marittimo su cui opera il presente Piano è basato su cartografia S.I.D.E.R.S.I. rilasciata dal Sistema Informativo del Demanio della Regione siciliana ed è riportato sia nelle Tavole PUDM 1 (Stato di fatto), sia nelle Tavole PUDM 2 (Progetto);
2. L'aggiornamento della dividente demaniale derivante dalla ricognizione della fascia costiera, che ha evidenziato alcune rilevanti incongruenze, è riportata nella sola Tavola PUDM 2a ed è trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana.
3. Come chiarito nella Circolare ARTA 47168/17 del 27 Giugno 2017, l'area oggetto di revisione dell'attuale dividente demaniale non può essere oggetto di pianificazione fino all'avvenuta approvazione da parte delle autorità competenti e non è pertanto oggetto del presente Piano.

CAPO VI– Zonizzazione del P.U.D.M. del Comune di Petrosino

Art. 6.1 – Aree e zone del Demanio Marittimo

1. Come stabilito dal D.A. 319/GAB del 05/08/2016, la fascia territoriale del demanio marittimo di competenza è stata suddivisa in Aree e Zone. Le Aree individuate per il PUDM di Petrosino sono le seguenti:

- **AREA A:** Si sviluppa dal confine comunale con Marsala, fino all'inizio del Lungomare Biscione. Comprende le spiagge di Sibiliana (Sabbuggia/Rina Rossa) e Punta Parrino, caratterizzate da coste basse, con alternanza di rocce e sabbia. L'area presenta un discreto livello di naturalità, caratterizzandosi per la presenza dei Siti comunitari Margi Milo e Piano di Punta Parrino, e da una presenza edificatoria parziale, perlopiù abusiva.
- **AREA B:** Corrisponde al tratto di costa che si sviluppa di fronte all'abitato di Biscione. E' costituito da spiagge perlopiù rocciose, basse, in cui si inseriscono alcuni tratti sabbiosi. Si tratta della porzione più antropizzata del litorale, essendo caratterizzata da una edificazione pressoché continua e dalla presenza costante del lungomare carrabile.
- **AREA C:** Si sviluppa a sud dell'abitato di Biscione, fino al confine comunale con Mazara del Vallo. Comprende la spiaggia di Torrazza, ricadente nel Sito di interesse comunitario Margi Nepolilla, nonché il litorale ricadente all'interno del Sito Margi Spanò. Si tratta della porzione caratterizzata dal maggiore livello di naturalità, ponendosi in adiacenza al Riserva Paludi di Capo Feto, ricadente nel Comune di Mazara.

AREA	denominaz	LFDM	LFDMI	LFDMA	LFDMC	LFDMFL	LFDMPC
A	Da fronte mare Sabbuggia a fronte mare Punta Parrino	5355	0	5355	0	4869	486
B	Fronte mare Biscione	2810	0	2810	0	2535	275
C	Da fronte mare Torrazza a fronte mare Margi Spano'	6047	0	6047	0	5497	550

2. Le Aree individuate presentano le seguenti vocazioni:

- **AREA A:** Ambito in cui favorire una fruizione compatibile con la presenza delle aree di tutela e coerenti con gli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione previsti dal PRG. Va favorita l'accessibilità pedonale ed eco-compatibile, disincentivando l'accesso diretto dei veicoli motorizzati al litorale. Si prevede la possibilità di insediare attrezzature leggere e rimovibili, tese a favorire la fruizione, in particolare dedicate alla fruizione naturalistica e alla pratica sportiva.
- **AREA B:** Ambito in cui rafforzare e riordinare l'offerta di servizi per la fruizione del mare. Va favorita la fruizione prevalentemente pedonale e ciclabile del lungomare. Si prevede la possibilità di insediare attrezzature comunque rimovibili, integrate con l'offerta di servizi turistici già assicurati dall'abitato di Biscione.
- **AREA C:** Ambito in cui favorire una fruizione compatibile con la presenza delle aree di tutela. Va favorita l'accessibilità pedonale ed eco-compatibile, disincentivando l'accesso diretto dei veicoli motorizzati al litorale. Si prevede la possibilità di insediare attrezzature leggere e rimovibili, tese a favorire la fruizione, in particolare dedicate alla fruizione naturalistica e alla pratica sportiva.

3. Per garantire una gestione organica e al contempo la fruizione sostenibile di parti omogenee del territorio costiero le Aree sono state suddivise in Zone, secondo la ripartizione riportata nelle Tavole del PUDM:

- Zona A1: Sabbuggia;
- Zona A2: Rina Rossa;
- Zona A3: Punta Parrino;
- Zona B1: Biscione Nord;

Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM)

- Zona B2: Biscione Sud;
 - Zona C1: Torrazza;
 - Zona C2: Margi Spanò Nord;
 - Zona C3: Margi Spanò Sud.
4. Su tutta la porzione marina del demanio di Petrosino risulta competente la Capitaneria di Porto di Trapani – Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. La competenza della porzione terrestre risulta così suddivisa:
- Zone A1, A2, A3, B1, B2, C1: Capitaneria di Porto di Trapani – Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala;
 - Zone C2, C3: Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo .

Art. 6.2 – Identificazione dei Lotti

1. Nelle Tavole PUDM 2 (Progetto), per ogni Zona, vengono identificati i lotti all'interno dei quali sono consentite attività in concessione.
2. Le informazioni e le limitazioni di seguito descritte per ogni Lotto rappresentano elementi vincolanti per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali, nonché per i contestuali nulla osta relativi agli interventi edilizi.
3. Le destinazioni d'uso definite per ogni lotto possono essere intese come alternative, costituenti cioè diverse opzioni di utilizzo di ogni lotto (in un lotto può essere richiesto l'insediamento di uno stabilimento balneare o, in alternativa, di un'area attrezzata per la balneazione), oppure cumulabili (in un lotto potrà essere richiesto l'insediamento, ad esempio, di uno stabilimento balneare e di un'area attrezzata per le pratiche sportive). L'eventuale richiesta di prevedere una pluralità di destinazioni d'uso deve comunque essere avanzata da un unico gestore. Tutte le limitazioni o potenzialità massime (superficie coperta o ingombro del fronte concessorio) non sono cumulabili (si assumono i limiti relativi alla destinazione d'uso di maggiore impatto).

Lotto A1_1	
Zona	A1: Sabbuggia
Superficie lotto:	2000 mq
Destinazioni ammissibili:	- Stabilimento balneare - Area attrezzata per le pratiche sportive - Area attrezzata per l'accesso degli animali di affezione - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	E' ammessa la realizzazione di spazi ombreggiati a carattere stagionale.
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto A1_2	
Zona	A1: Sabbuggia
Superficie lotto:	2000 mq

Destinazioni ammissibili:	- Stabilimento balneare - Area attrezzata per le pratiche sportive - Area attrezzata per l'accesso degli animali di affezione - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	E' ammessa la realizzazione di spazi ombreggiati a carattere stagionale.
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto A2_1	
Zona	A2: Rina Rossa
Superficie lotto:	5.500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto A2_2	
Zona	A2: Rina Rossa
Superficie lotto:	6.000 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto A2_3	
Zona	A2: Rina Rossa
Superficie lotto:	500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'area all'aperto destinata alla pratica all'aperto dell'esercizio sportivo (percorso vita).
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto A3_1	
Zona	A3: Punta Parrino
Superficie lotto:	500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'area all'aperto destinata alla pratica all'aperto dell'esercizio sportivo (percorso vita).
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto A3_2	
Zona	A3: Punta Parrino
Superficie lotto:	1.000 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area attrezzata per la balneazione - Area attrezzata per le pratiche sportive - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	Nel caso di realizzazione di un solo chiosco, l'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'area all'aperto destinata alla pratica all'aperto dell'esercizio sportivo (percorso vita).
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto B1_1	
Zona	B1: Biscione Nord
Superficie lotto:	2.000 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro - Piattaforma galleggiante
Limiti e condizioni:	L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'area all'aperto destinata alla pratica all'aperto dell'esercizio sportivo (percorso vita). E' possibile destinare parte dell'area in concessione ad

	area di sosta ad uso pubblico (art.3.1 co.4).
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto B1_2	
Zona	B1: Biscione Nord
Superficie lotto:	1.000 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro - Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi precotti
Limiti e condizioni:	E' possibile destinare parte dell'area in concessione ad area di sosta ad uso pubblico (art.3.1 co.4).
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto B1_3	
Zona	B1: Biscione Nord
Superficie lotto:	5.500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	E' possibile destinare parte dell'area in concessione ad area di sosta ad uso pubblico (art.3.1 co.4).
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto B2_1	
Zona	B2: Biscione Sud
Superficie lotto:	200 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto B2_2	
Zona	B2: Biscione Sud
Superficie lotto:	500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni:	In considerazione delle caratteristiche del contesto, il lotto ed il relativo corridoio di lancio sono riservati esclusivamente a natanti non motorizzati (Kite surf e attività similari)
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto C1_1	
Zona	C1: Torrazza
Superficie lotto:	500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'area all'aperto destinata alla pratica all'aperto dell'esercizio sportivo (percorso vita).
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto C1_2	
Zona	C1: Torrazza
Superficie lotto:	9.000 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'area finalizzata alla sosta pubblica dei mezzi di accesso all'attrezzatura e all'adiacente spiaggia. E' possibile destinare parte dell'area in concessione ad area di sosta ad uso pubblico (art.3.1 co.4).
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto C1_3	
Zona	C1: Torrazza
Superficie lotto:	9.000 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'area finalizzata alla sosta pubblica dei mezzi di accesso all'attrezzatura e all'adiacente spiaggia. E' possibile destinare parte dell'area in concessione ad area di sosta ad uso pubblico (art.3.1 co.4).
Rimozione oltre la stagione balneare:	NO

Lotto C1_4	
Zona	C1: Torrazza
Superficie lotto:	200 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto C1_5	
Zona	C1: Torrazza
Superficie lotto:	1.500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area attrezzata per la balneazione - Area attrezzata per le pratiche sportive - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto C1_6	
Zona	C1: Torrazza
Superficie lotto:	1.500 mq

Destinazioni ammissibili:	- Area attrezzata per la balneazione - Area attrezzata per le pratiche sportive - Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto C1_7	
Zona	C1: Torrazza
Superficie lotto:	200 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto C3_1	
Zona	C3: Margi Spanò Sud
Superficie lotto:	200 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto C3_2	
Zona	C3: Margi Spanò Sud
Superficie lotto:	500 mq
Destinazioni ammissibili:	- Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni:	In considerazione delle caratteristiche del contesto, il lotto ed il relativo corridoio di lancio sono riservati esclusivamente a natanti non motorizzati (Kite surf e attività similari)
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

Lotto C3_3	
Zona	C3: Margi Spanò Sud
Superficie lotto:	200 mq
Destinazioni ammissibili:	- Punto di ristoro
Limiti e condizioni:	/
Rimozione oltre la stagione balneare:	Totale

CAPO VII – Gestione della Posidonia spiaggiata

Art. 7.1 – Caratteristiche

1. La prateria di Posidonia oceanica costituisce un habitat “prioritario”, essendo inserita nell’allegato IV della Direttiva Europea 92/43/CEE, recepita in Italia con il DPR n. 357/1997 e s.m.i., per cui lo stato di conservazione deve essere tutelato. La rimozione dei banchi di posidonia spiaggiata può determinare un impatto indiretto sulle praterie di Posidonia e sulle biocenosi nel loro complesso, in seguito alla sottrazione di biomassa e nutrienti all’ecosistema costiero. Inoltre gli effetti della rimozione possono riguardare anche l’arretramento della linea di riva a causa della modifica del comportamento dinamico della spiaggia e l’asportazione di quantitativi notevoli di sedimento con modifica del bilancio sedimentario. Lo spiaggiamento delle foglie di Posidonia Oceanica e la relativa formazione delle banquettes lungo le coste sabbiose sono una delle difese naturali più importanti contro il fenomeno dell’erosione costiera, è quindi di primaria importanza individuare strategie di gestione della Posidonia spiaggiata in grado di salvaguardare l’habitat costiero.

Art. 7.2 – Modalità di gestione

1. Sulla base nota prot. DPN/VD/2006/08123 del 17/03/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la gestione delle banquettes può avvenire secondo le seguenti operazioni:
 - a) **Mantenimento in loco delle banquettes;** In tutto il litorale, ed in particolare all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria, le banquettes devono essere, in linea ordinaria, mantenute in loco. La movimentazione e la rimozione può essere effettuata solo per problemi di carattere igienico-sanitario accertati dagli enti competenti (ARPA e ASP) o per consentire la fruizione dei litorali turistici nei mesi estivi.
 - b) **Spostamento degli accumuli;** la Posidonia spiaggiata può essere movimentata all’interno dello stesso litorale, spostandola su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all’erosione per favorirne l’accumulo, sui punti di massima espansione dell’onda, in modo da facilitare di nuovo il trasporto a mare. Lo spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo riposizionamento in inverno sull’arenile di provenienza. Nel caso in cui lo spostamento avvenga su aree soggette ad erosione, i residui prelevati dal sito di origine verranno depositati alla base della fascia di vegetazione.

Le aree di stoccaggio delle banquettes di Posidonia Oceanica spiaggiata sono individuate in cartografia (Tavola PUDM 2a - Progetto). Qualora l’intervento ricada all’interno o in prossimità di aree di maggiore interesse ambientale (Siti Natura, etc.) le operazioni di rimozione delle biomasse vanno eseguite esclusivamente manualmente e senza l’utilizzo di mezzi meccanici e sarà altresì necessario verificare la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

- c) **Rimozione permanente e trasferimento in discarica;** Laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti secondo la normativa vigente.
- d) **Riutilizzo delle biomasse;** Tale modalità comprende il riutilizzo delle biomasse in argomento nel rispetto della normativa vigente, già attuata in altri paesi compresa l'Italia, quali ad esempio l'impiego in interventi di recupero ambientale in ambito costiero, di ricostruzione paesaggistica, come compost in agricoltura, etc. Residui spiaggiati di posidonia possono essere riutilizzati anche per interventi di ricostruzione dunale. Molto spesso il degrado dei sistemi dunali è provocato dalle attività antropiche, pertanto gli interventi di ripristino delle dune possono comprendere la realizzazione di opere finalizzate a proteggere la vegetazione e la struttura delle dune da parte dell'incuria dei fruitori delle spiagge, quali recinzioni e passerelle per l'accesso alla spiaggia. La vegetazione psammofila ha un ruolo fondamentale nella stabilizzazione dunale. Negli interventi di ripristino dunale è da favorire lo sviluppo della vegetazione naturale, in particolare delle specie rare.
- e) **Interramento della posidonia spiaggiata;** oltre alle strategie di gestione individuate nella Circolare n. 8123/2006 (DPN/VD/2006/08123) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vi è poi una ulteriore opzione prevista dall'art. 39 - comma 11 - del Dlgs n. 205/2010 che riguarda l'interrimento in sito di spessori esigui delle biomasse, previa bonifica dei rifiuti di origine antropica e redistribuzione dei sedimenti eventualmente risultanti da tale operazione, senza alterare la morfologia della spiaggia: *"Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, e' consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto ne' trattamento."*

Art. 7.3 – Prescrizioni specifiche

1. Nel caso in cui si devono applicare le modalità di rimozione precedentemente elencate, tramite spostamento delle biomasse vegetali, l'esecuzione resta subordinata all'acquisizione del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. La movimentazione viene effettuata ad opera dell'amministrazione comunale, o da parte dei privati dietro specifica autorizzazione e controllo degli Uffici tecnici comunali.
2. Sono da attuare inoltre le seguenti prescrizioni:
 - la rimozione del materiale vegetale si dovrà limitare esclusivamente agli strati più superficiali dei cumuli. I residui bagnati dovranno essere lasciati in loco;
 - si dovrà procedere alla rimozione di eventuali rifiuti di origine antropica (plastica, vetro, alluminio, etc.) presenti all'interno della banquette, i quali dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
 - la porzione di litorale destinata al deposito di biomassa di Posidonia dovrà essere preventivamente bagnata con acqua di mare. Gli accumuli di Posidonia dovranno essere disposti con uno spessore non inferiore ad 1 m e non superiore ad 1,5 m, in aree facilmente raggiungibili dai mezzi di movimentazione (mezzi leggeri non cingolati) nel caso fosse necessario usarli;
 - tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere effettuate con particolare cautela, in modo da evitare qualsiasi asporto di sabbia, non arrecare danno ad eventuali sistemi dunali e retrodunali presenti nei luoghi (di movimentazione e di destinazione), quindi alterare il meno possibile l'ambiente e il paesaggio. A tal fine le operazioni di rimozione devono essere effettuate preferibilmente con attrezzi manuali, come rastrelli e pale. Nel caso di tratti litorali molto estesi, potranno essere utilizzati mezzi meccanici leggeri, quali pale meccaniche gommate (bobcat) di peso non superiore alle 2,5 tonnellate. È assolutamente da evitare l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati.

- Nel caso di presenza di sabbia prima della movimentazione del materiale dovrà essere fatta un'operazione di setacciatura per la separazione delle diverse frazioni:
 - sabbia e materiale di spiaggia, insieme al materiale vegetale spiaggiato secco e ormai degradato;
 - foglie e materiale vegetale.

ALLEGATO – Elenco concessioni demaniali rilasciate in corso di validità

Si riportano di seguito i dati relativi alle concessioni demaniali rilasciate sul territorio comunale che risultino ancora in corso di validità.

Le seguenti concessioni sono altresì rappresentate nelle Tavole PUDM 1 (Stato di fatto)

NOME CONCESSIONE	Asaro e Bibibi S.R.L.
Titolare	Asaro Vito Salvatore
Numero concessione	n.108 del 22/06/2018
Superficie lotto in concessione	Mq.231,30
Riferimenti catastali	F.M.374 – P. 202
Tipologia	Chiosco stagionale/ristorazione

NOME CONCESSIONE	A.S.D. Mare Club Biscione
Titolare	Aiuto Rosario Giuseppe
Numero concessione	n.172 del 23/03/2017
Superficie lotto in concessione	Mq.9.500 di cui Mq 1.600 a terra
Riferimenti catastali	F.M.387 – P.1087
Tipologia	Campo boe con corpi morti per ormeggio natanti e servizi connessi

NOME CONCESSIONE	Club Nautico Imbarcadere
Titolare	Coppola Rosalia
Numero concessione	n.39 del 14/08/2015
Superficie lotto in concessione	Mq.5.937,00 di cui Mq.1.138 a terra
Riferimenti catastali	F.M.406 – P.249
Tipologia	Ormeggio natanti e servizi connessi

NOME CONCESSIONE	Alta Marea di Donato Iole e C. SAS
Titolare	Donato Iole
Numero concessione	n.1 del 03/04/2014
Superficie lotto in concessione	Mq. 95,88
Riferimenti catastali	F.M.406 – Part. 249
Tipologia	Chiosco stagionale

NOME CONCESSIONE	Bonafede Salvatore
Titolare	Bonafede Salvatore
Numero concessione	n.367 del 10/06/2013
Superficie lotto in concessione	Mq. 56
Riferimenti catastali	F.M.406 – P.249
Tipologia	Chiosco stagionale

NOME CONCESSIONE	Bonafede Salvatore
Titolare	Bonafede Salvatore
Numero concessione	n.367 del 10/06/2013
Superficie lotto in concessione	Mq. 300
Riferimenti catastali	F.M.406 – P.249
Tipologia	Area attrezzata per la balneazione